

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2678 del 04/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA SpA. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Centrale di trigenerazione denominata "Energy House" sita in Comune di Forlì, Piazzale Igino Lega n.4
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2757 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA SpA. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Centrale di trigenerazione denominata "Energy House" sita in Comune di Forlì, Piazzale Iginò Lega n.4.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpaè n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaè a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpaè, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpaè di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaè n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.*;
- *D.G.R. n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi*;
- *L. 447/1995*;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 09/10/2018, acquisita al Prot. Com.le 87494 e da Arpaè al PGFC/2018/17639 del 12/10/2018, da HERA SpA, nella persona del Sig. Ferraresi Fausto in qualità di Procuratore speciale di Hera S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna Via Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla Centrale di trigenerazione denominata "Energy House" sita in Comune di Forlì, Piazzale Iginò Lega n.4. comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 07/11/2018 Prot. Com.le 96556, acquisita al PGFC/2018/18967, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

**Dato atto** che in data 12/12/2018, il richiedente ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa al PGFC/2018/20962;

**Dato atto** che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 104461 del 30/11/2018, acquisita al PG/2019/20308, il Responsabile della posizione Organizzativa dell' Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA in oggetto con cui la ditta dichiara che per quanto riguarda l'acustica l'attività è in possesso di titolo abilitativo P.G. 92242/12. Vista la pratica edilizia P.G. 92242/12 contenente la documentazione acustica, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 46906/2019 del 24/05/2019 acquisito al PG/2019/82594, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/01/2019;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di HERA SpA, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Dato atto** che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:  
*34. "Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata in data 16/11/2012 al SUAP del Comune di Forlì, successivamente inoltrata in data 19/11/12 alla Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 107302/12, dal Sig. Caporossi Emilio, Responsabile reti di HERA spa;*

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Hera SpA** (P.IVA 04245520376), nella persona del Direttore Teleriscaldamento pro tempore con sede legale in

Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4, per la Centrale di trigenerazione denominata "Energy House" sita in Comune di Forlì, Piazzale Iginò Lega n.4.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura;**
- **autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel Rapporto Istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera SpA ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Carla Nizzoli

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

**PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al PG 34785 del 17.04.2019 presentata dal Sig. Ferraresi Fausto in qualità di Procuratore Speciale della ditta Hera S.P.A., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento centrale di co-trigenerazione Energy House sito in Piazzale Igino Lega, 4 Foglio 181 particella 133 ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere HERA acquisito al dal Comune di Forlì al PG 44567/19;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs.152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

**PRESCRIZIONI**

Lo scarico nella rete fognaria è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1.Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

-Responsabile dello scarico:	Procuratore Pro-tempore della Ditta Hera S.p.a.
-Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Piazzale Igino Lega, 4
-Destinazione dell'insediamento:	Centrale di co-trigenerazione Energy House
-Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
-Potenzialità dell'insediamento	5200 mc/anno
-Recettore dello scarico:	fognatura mista intercettata
-Sistemi di trattamento prima dello scarico	disoleatore statico

2. Nella rete fognaria mista di Piazzale Mafalda di Savoia sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque di raffreddamento torri

- evaporative ed eventuali acque di risulta locali tecnici (caldaie, cogeneratore, macchine frigorifere, addolcitori).
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
  4. Le portate ammesse in fognatura non devono superare i seguenti valori massimi: 1,5 l/sec, 5 mc h, 5200 mc/anno
  5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
    - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
    - disoleatore statico 2,5 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue potenzialmente contenenti sostanze oleose);
    - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
  6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
  8. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
  9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura;
  10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
  11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013;
  12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
  13. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;
  14. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;

15. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D. Lgs.152/06 – parte Quarta Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
16. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
18. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali ed idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
20. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
21. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
22. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: schema di rete fognaria

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera tramite domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto:

34. *"Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06"*

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi presentata in data 16/11/2012 al SUAP del Comune di Forlì, successivamente inoltrata in data 19/11/12 alla Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 107302/12, dal Sig. Caporossi Emilio, Responsabile reti di HERA spa.

Con l'istanza di AUA il Procuratore speciale - Direttore teleriscaldamento dell'Azienda Sig. Ferraresi Fausto chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo "domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 34. *"Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06"* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, come proseguimento senza modifiche. Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore non emergono motivi per negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale richiesta.

**PRESCRIZIONI**

- A) HERA spa è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06 smi, **a svolgere** negli impianti ubicati in Comune di Forlì (FC), Piazzale Igino Lega, **l'attività in deroga** di cui al punto 34. *"Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06"* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti** dall'Allegato 3a *"Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06"* e dell'Allegato 4.34. *"Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06"* (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- D) Per i **medi impianti termici civili esistenti** alimentati a metano (con potenza termica nominale pari a 4,45 MW ciascuno), di cui alle **emissioni G1 e G2**, e per il **medio impianto di combustione esistente** costituito dal cogeneratore a metano (con potenza termica nominale pari a 2,45 MW), di cui alla **emissione CHP**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita domanda autorizzativa** per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **entro i termini indicati dal comma 6** dello stesso articolo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**